

A Gl' Ingleſi ſono comuni quaſi tutt' i priuilegij degl' Alemanni. *Ved. Alemanni.*

INQUISITORE.

C Hi per condanna dell' Inquiſitione hà portato l' Habitello di penitenza, non può eſſer ammefſo nell' Ordine noſtro. *Stat. 34. proib.*

LIBRO.

Libro da formarſi, in cui ſia ſtabilito il modo da honorare i Gran Signori foreſtieri. *Ord. 35. conf.*

LIMITI.

Limiti neceſſarij à chi vuol eſſer riceuuto. *Stat. 19. riceu.* Gratia dei limiti non può farſi ai Capellani, e Seruenti. *Ord. 45. riceu.* Limiti, ò ſiano confini dei Priorati quali ſiano. *Stat. 30. Com.*

LINGVE.

Lingue chiamanſi le nationi. *Stat. 25. ſignif.* Congregar non ſi ponno ſenza licenza del Gran Maeſtro. *Stat. 11. Maeſtro, e^o ord. 28. Com.* Per ſmutitioni, preſentationi, & ogn' altra occorrenza d' antianità, capacità, ponno congregarſi in giorni feſtiui. *Conf. 23. Agoſto 1656.* In eſſe i negotij ſi propongono dai Bagliui Conuentuali. *Stat. 26. conf.* Modeſtia, che in eſſa ſi deue oſſeruare. *Stat. 26. conf.* Lingue ſe non deliberano ſopra le domande, ſi ricorre in Cancellaria. *Ord. 28. Com.* Reſidenza di trè anni neceſſaria à votar nelle lingue, eccetto gl' Alemanni. *Stat. 28. conf.* Età di dieciotto anni compiti. *Ord. 21. prohibit.* Nelle lingue non ponno interuenire i Nouitij, ne i Profeſſi, che non han voto. *Conf. 8. Ottobre 1644.* Nelle lingue ballottar ſi deuno le gratie, e nomine à dignità. *Stat. 27. conf.* Anzi tutt' i negotij. *Conf. 14. Marzo 1677. ab Incarnat.*

Votar ſopra proue di nobiltà nelle lingue poſſono ſolamente i Cauallieri, eſcluſi i Capellani, e Seruenti. *Ord. 12. conf.* La quale fù riuocata dalla *S. Rota rec. part. 7. deciſ. 13.* Mà i Malteſi ſi eſcludono, per non eſſer compreſi dalla *S. Rota* i riceuuti con gratia de limiti. *Conf. 2. Giug.*

2. *Giug. 1663.* Grauato dalle lingue ricorre al Consiglio. *Stat. 26. conf.* Contro gl'atti delle lingue chi si oppone, deue sottoporsi alla pena del Taglione. *Ord. 9. conf.*

A' nome, e spesa di lingua si fa la contraddittione, se concorrono trè quarti de voti. *Ord. 16. conf.* Purche si tratti di materia spettante il Publico della lingua, come di nobiltà, e di miglioramento &c. Mà non già d'interesse di particolari: come d'antianità *S. Rota coram Duran. decis. 462.* Di Carauana. *Conf. 16. Genaro 1646. ab Incarnat.* Se da principio non concorrono i trè quarti de voti, benchè poi vi concorrono in altra lingua: deue starfi alla prima deliberatione *S. Rota Toletana Habitus, coram Pirouano 6. Aprile 1620., 9. conf. 12. Giugno 1663.* Otto non sono i trè quarti di vndici voti. *Conf. 9. Marzo 1643. ab Incarnat.* Tredecì non sono i trè quarti di diecinoue voti. *Conf. 16. Nouembre 1680.* Sicche questo conto de voti si piglia dal numero minore, cioè da sedeci, e non già come si pretese dal numero maggiore, cioè dai diecinoue con escludere i voti, che non patiscono frattione, onde restarian sedeci, i quali sono trè quarti, e più i tredecì che si opposero. I voti che si rimettono al Consiglio, si connumerano con gl'approuanti, e non coi contradicenti. *Conf. 4. Febr. 1615. ab Incarnat.* I voti dei Commissarij si deuno computare frà il numero dei votanti. *Conf. 27. Febr. 1620. ab Incarnat.* Dalla qual Sentenza come declaratoria dell'Ordine Capitolare nõ amise appellatione il Consiglio 10. *Marz. 1620. ab Incarnat.* Onde per inauuertenza altra volta decise, che i voti dei Commissarij non deuno numerarsi 30. *Marzo 1678.*

Alle lingue è restituita la facultà di far gratie concesse coi due terzi dei voti, e confermate dai trè quarti del Consiglio compito. *Ord. 20. proibit.* Il primo che si celebra doppo la gratia concessa. *Conf. 19. Giugno 1641.* Quelle gratie però non ponno farsi dalle lingue, che alle lingue medeme sono state prohibite farsi dai Capitoli Generali, e sono le seguenti.

Riceuer non si ponno i Discendenti da Giudei, & altri Infedeli, & è nulla la gratia, che di questo difetto faceffero le lingue, ò Priorati. *Stat. 8. riceu.*

Riceuer non si ponno minori, ancorche per gratia del Gran Maestro, ò delle lingue: altrimenti i riceuuti non godono d'alcuna prerogatiua, d'antianità, ò residenza, ne tauola, ò soldea. *Stat. 14. riceu.* Eccetto i Paggi del Gran Maestro. *Stat. 13. riceu.*

Riceuer non si ponno, ne pure di gratia di lingua, ò Priorato, i Capelani, e

lani, e Seruenti d'Arme, mancanti delle loro proue. *Stat. 18. riceu.*
 Riceuer non si può di giustitia chi vna volta fù riceuto di gratia, ancor-
 che sia per gratia di lingue, ò Priorato, & altrimenti la ricettione è
 nulla. *Ord. 4. riceu.*

I riceuti in vna lingua, ò Priorato non ponno riceuerfi in altra lingua,
 ò Priorato, se non rinuntiano alla prima ricettione, ancorche sia per
 gratia di lingua, ò Priorato. *Ord. 6. riceu.*

L'Antianità perduta per qualche delitto non può esser restituita, ne pure
 per gratia delle lingue, ò Priorati. Il Gran Maestro non può dar li-
 cenza di trattarne, e dandola è di nefsun valore. *Stat. 17. prohibit.*

Pensioni non si ponno imporre, se non dal Gran Maestro, e da coloro, ai
 quali è concesso dal Capitolo Generale. Et è nullo ciò, che si fa in
 contrario, etiamdio per gratia della lingua, ò del Gran Maestro. *Stat.*
49. 50. Com.

Anzianità di giustitia à cabirsi più delle annouerate nell' *Ord. 30. Com.*
 Non ponno darfi, ne pure di gratia di lingua, che farebbe nulla.
Ord. 30. Com.

La prohibitione però dello *Stat. 22. riceu.* di non poterfi più concedere
 il tempo, e fare le proue, solito à darfi di gratia dalle lingue, s' in-
 tende riuocata colla sopradetta. *Ord. 20. prohibit.* Poiche tale è l'
 offeruanza, e la dichiarazione fatta in detto Statuto nella nuoua
 compilatione.

In oltre quelle gratie non ponno farfi dalle lingue, che sono state riuoca-
 te dai sedeci Capitolanti, fatte dai Capitoli Generali, ò da farfi dalle
 ritentioni, poiche tanto più s' intendono prohibite farfi dalle lingue,
 ò Priorati, e sono li seguenti.

DEL RICEVIMENTO.

LA gratia di variar la ricettione, & antianità in pregiudicio d'alcuno.
Ord. 10. riceu.

La gratia di far l'anno del nouitiato, pigliar l'Habito, e far la regular
 professione fuor di Conuento. *Ord. 12.*

La gratia dell'Habito di diuotione, e d'obbedienza contro la forma,
 degli Statuti. *Ord. 14.*

La gratia sopra l'origine da Giudei, & altri Infedeli. *Ord. 16.*

La gratia sopra l'illegittimità. *Ord. 18.*

La gratia de limiti per li Capellani Conuentuali, e Seruenti d'Arme.
Ord. 45.

La gratia di Cavalier di gratia. *Ord. 48.*

La gra-

La gratia di riceuer Chierici maggiori di quindici anni, e minori di die-
ci. *Ord. 53., & 54.*

DELLA CHIESA.

L A gratia dell' esentione dal Choro. *Ord. 3.*

DELL' OSPITALITA'.

L A gratia dell' elemosine solite farsi à Rodioti fuor di Conuento;
poiche tutte deuono estinguerfi, doppo la morte di chi al presen-
te le gode. *Ord. 50.*

DEL COMVN TESORO.

L A gratia ai Donati di portar la mezza Croce d'oro, e di condo-
narli il passaggio. *Ord. 68.*

La gratia d' Officij, e stipendij ai Fratelli, e Secolari in Conuento, e
fuori loro vita durante. *Ord. 78.*

La gratia di goder Tauole, e Soldea fuor di Conuento. *Ord. 91.*

DEL CAPITOLO.

L A gratia di votare nei Capitoli, & Assemblee Prouinciali à chi non
hà trè anni di Residenza Conuentuale, e fatta espressamente la re-
golar professione, eccetto i Cauallieri della lingua d'Alemagna. *Ord.*
20.

DELLE COMENDE.

L A gratia d' imporre pensione à Comende di cabimento, e Beneficij
Ecclesiastici curati, e non curati. *Ord. 15.*

La gratia di conferir Officij d' amministrazione di giustitia, & altri dei
Priorati, Baliaggi, e Comende in vita. *Ord. 17.*

La gratia dell' antianità, ò sia aspettatiua à qualunque dignità di Gran
Croce contro la forma degli Statuti, e la gratia di conseguir dignità,
non ostante l' assenza dal Conuento. *Ord. 32.*

La gratia delle Carauane, residenza, antianità, e cabire, e migliorire
fuor di Conuento; La prerogatiua d' esser Giubilato, e di conseguir
l' antianità di giustitia à cabire, e migliorire, non ostante l' assenza
da Con-

- da Conuento; ò altro supplemento in tali casi. *Ord. 33.*
 La gratia d' ottener Membri, e Pensioni nella lingua, ò Priorato; nel quale alcuno non è riceuuto. *Ord. 34.*
 La gratia di conceder Pensioni à Secolari, ò Donati della Religione. *Ord. 35.*
 La gratia sopra i miglioramenti, e Cabrei; e sopra i difetti in essi occorsi, e sopra la dilatione à far i miglioramenti, e rinouare i Cabrei. *Ord. 36.*

DEI CONTRATTI, ET ALIENATIONI,

LA gratia di disporre dei Beni mobili, e se mouenti; oltre il quinto; E dei Beni stabili acquistati, e da acquistare fuor di Conuento, e non patrimoniali, ò d' alienare, permutare, dare à censo perpetuo, ò redemibile, ò tagliar i Boschi dei Beni della Religione contro la forma degli Statuti. *Ord. 12.*

DELLE GALERE.

LA gratia del priuileggio del Generalato, ò Capitaneato delle Galere à chi per vn intiero, e compito biennio non esercitò la carica. *Ord. 3.*

LUOGOTENENTE.

LVogotenente del Gran Maestro da lui eletto coll' autorità che gli piace. *Stat. 1. elett., e Stat. 10. Maestro.*
 Luogotenente del Gran Maestro eletto assente. *Stat. 19. Maestro.*
 Luogotenente del Magistero vacante. *Stat. 1. elett.*
 Luogotenenti de Bagliui Conuentuali, che tengono l' Albergie hanno dal Tesoro di Gaggi Scudi cinquanta l' anno. *Ord. 30. Tesor.* E dai Bagliui Conuentuali, che non fanno la spesa dell' Albergie Scudi cento il mese di Tari quatordecì. Mà dal Marefciale, e Gran Conseruatore Scudi cinquanta, e dall' Ammiraglio Scudi ottanta. *Ord. 2. Bagl.*
 Hoggidì la spesa si fa intieramente dai Bagliui Conuentuali assenti per mezzo dei loro Procuratori. *Conf. 18. Lugl. 1658.*
 Luogotenenti si deputano dai Priori assenti. *Stat. 1. Prior.* Come s' eleggano dai Fratelli per la morte dei Priori, seguita fuor di Conuento. *Stat. 2. 3. Prior.* Luogotenenti non ponno esser i Priori in vn altro Priorato. *Stat. 4. Prior.* Eccetto i Priori di nudo titolo: come il Prior d' In,

d'Inghilterra, &c. *Conf. 15. Nouembre 1599.* Ne i Fratelli, che non han Comenda in quel Priorato: eccetto in Prouenza, & Italia. *Stat. 4. Prior.*

Luogotenente di Tesoriero hà dal Tesoro di Gaggi Scudi cinquanta l'anno. *Ord. 30. Tesor.* Tiene in gouerno la Bolla di ferro sotto i soli sigilli. *Stat. 13. elett.*

MANTO DI PVNTA.

Manto di Punta in quali giorni si porti da nostri Fratelli. *Ved. Feste*
Si porta da chi piglia l'Habito. *Stat. 23. riceu.* Si porta da quelli, che fanno la settimana. *Stat. 55. proibit.* Dal Fratello, che come reo comparisce nello Sguardoio. *Stat. 48. riceu.* I Fratelli si sepeliscono col Manto di Punta. *Stat. 20. ospit.*

MARESCIALE.

Marescialle significa Tribuno de Soldati. *Stat. 7. signif.* A' lui son tenuti d'obbedire i Fratelli, eccetto i Bagliui Conuentuali, e loro Luogotenenti, i Priori, i Bagliui, Capitolari, & i compagni del Gran Maestro. *Stat. 2. 7. Bagliu.* Nell'esercitio dell'armi deuono obbedirlo anco i Luogotenenti. *Stat. 7. Bagliu.* & anco l'Amiraglio sul mare. *Stat. 3. Bagliu.* Si elegge per Capitano dell'esercito terrestre, se vuole, & è capace, atteso lo *Stat. 17. elett.* Che trouandosi nella lingua d'Aluernia alcuno sufficiente, quello sia eletto per Capitano di terra. Deputa colui, che vuole, che comandi in suo luogo. *Stat. 3. Bagliu.* Tiene in sua custodia lo Stendardo della Religione, e può raccomandarlo nell'esercitio dell'armi à chi vuole col consiglio del Gran Maestro, ò suo Luogotenente. *Stat. 5. Bagliu.* & in luogo d'un secolare può raccomandarlo ad vn Caualiere à lui ben visto. *Stat. 43. Bagliu.* l'vso è di raccomandarlo ad vn Caualiere dell'istessa lingua. *Ord. 71. Bagliu. capit. 1548.* Nominandolo al Gran Maestro, e Consiglio. Nel Capitolo generale presenta il detto Stendardo al Gran Maestro. *Stat. 1. capit.* Hà in suo potere le chiauì delle Porte della Città, che à lui si portano dal Fratello, che il Gran Maestro deputa per aprire, e serar le Porte della Città. *Ord. 9. Maestro.* Nomina al Gran Maestro, e Consiglio per Maestro Scudiero vn Seruente della sua lingua per consuetudine. Hà la cognitione delle Cause di Lobia, che sono di Scudi dieci abasso trà Fratelli, e